



**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LVO N. 502/92
ANNO 2019 PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA
EXTRAOSPEDALIERA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 27 del mese di GIUGNO nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 , via Guerra n. 17/21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse della Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario (di seguito denominata Azienda USL Umbria n. 1)

e

Villa Cecilia s.r.l.. (cod. fiscale e Partita IVA 03134550544) con sede in Passignano sul Trasimeno, Loc. La Molinella , n. 2/A, in persona dell'Amministratore Unico e Rappresentante Legale Dott.ssa Cecilia Semidoro, nata a Perugia (PG) il 06/02/1984 (di seguito denominato Struttura)

PREMESSO

- Che il DPR 14 gennaio 1997 "Ordinamento ed organizzazione dei Servizi sanitari e assistenziali" stabilisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi anche nell'ambito della riabilitazione funzionale;
- Che con l'entrata in vigore del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" devono essere considerate totalmente escluse dalla remunerazione da parte dell'ASL n. 2 le prestazioni di cui all'allegato 2° al citato DPCM e parzialmente escluse le prestazioni comprese nell'allegato 2B del citato DPCM e che comunque si recepisce integralmente quanto stabilito dalla DGR 893/2002;



- Che la D.G.R. n. 1985 del 22.11.2006 ha definito i percorsi assistenziali tra reparti per acuti della rete ospedaliera regionale e le strutture riabilitative;
- Che la D.G.R. n. 1570 del 9.11.2009 ha successivamente stabilito che, al fine di ottimizzare l'organizzazione e le risorse, il ricovero di riabilitazione estensiva è di tipo extraospedaliero;
- Che la D.G.R. n. 1090 del 26.7.2010 ha disposto che le strutture di riabilitazione estensiva extraospedaliera effettuano *“prestazioni di Riabilitazione estensiva in regime di post-acuzie per il completamento di programmi terapeutici già avviati in forma intensiva o rivolti a persone che non sopportano programmi di tipo intensivo e prestazioni di Riabilitazione estensiva erogate nell'ambito di programmi in cui l'intervento riabilitativo sia necessario per contrastare la progressione di patologie invalidanti cronico-evolutive attraverso interventi prolungati e/o a cicli”*;
- Che il Piano di indirizzo per la Riabilitazione (Rep atti n. 30/CSR DEL 10.02.2011) identifica il percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa e fissa i criteri generali per garantire la sua appropriatezza;
- Che con il presente atto le parti intendono disciplinare i rapporti sulle predette materie per la durata del contratto con la definizione di:
 - a. volumi di prestazioni da erogarsi da parte della Struttura nel rispetto del DPCM 29/11/2001 *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”*;
 - b. determinazione dei criteri di remunerazione con l'indicazione del tetto finanziario predefinito;
 - c. definizione dei criteri di organizzazione delle funzioni di controllo per il monitoraggio del rispetto dell'accordo e la



valutazione della qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate;

- Che con Delibera del Direttore Generale n. 505 del 28 marzo 2019, è stato disposto di stipulare un accordo contrattuale con la Struttura "Villa Cecilia s.r.l." per prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera anno 2019, e definiti i contenuti dell'accordo stesso;
- Che la Regione Umbria con DGR n. 1195 del 15.10.2018, recante "Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie per la predisposizione one del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019", ha individuato e richiamato per l'anno 2019 i primi indirizzi e vincoli per la predisposizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, in attesa di perfezionare linee definitive per il riparto dei fondi;
- Che la Regione Umbria con DGR 1516 del 2° dicembre 2018, "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019", ha delegato le Aziende USL alla stipula degli accordi contrattuali per l'anno 2019, limitando la propria competenza alla indicazione del tetto di risorse disponibili fissate dal riparto del fondo sanitario ;

Tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

La Struttura Villa Cecilia s.r.l. si impegna ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera in regime di residenzialità ai residenti nel territorio della USL Umbria n. 1 .

Art. 2 - Requisiti strutturali



La Struttura, autorizzata all'esercizio di prestazioni di Riabilitazione Estensiva Residenziale extraospedaliera ed all'attività ambulatoriale per prestazioni fisioterapiche con Determine Dirigenziali della Regione Umbria- Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali- Servizio Accreditamento Valutazione e Qualità – n. 197 del 19.01.2010, n. 4564 del 21.05.2010, n. 11711 del 30.12.2010, accreditata ai sensi delle Determine Dirigenziali della Regione Umbria n. 11087 del 14.11.2016 e n. 11811 del 14.11.2018, ha l'obbligo di garantire i requisiti minimi strutturali previsti dal DPR 14 gennaio 1997.

Art. 3 – Personale

Per quanto riguarda il personale, la Struttura dovrà adeguare il proprio organico agli standard previsti dalla normativa regionale e/o nazionale. Al personale operante nella Struttura si applica il disposto di cui all' art. 8 punto 9 del D.Lg.vo n.502/92 come modificato dal D.Lg.vo n. 517/93 e dal D.Lg.vo n. 229/99 e successive modificazione e/o integrazioni, comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi tre anni, precisando che i contratti sono nulli.

Il personale medico e non medico che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni accreditate è riportato nell'organico allegato al presente contratto (All. 1). Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale ed il rapporto contrattuale. Le sostituzioni dei dipendenti devono essere attuate con personale di qualifica equivalente. E' fatto comunque obbligo alla Struttura di comunicare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 1, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio. Per tutto il personale medico e non medico deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. La Struttura si



impegna ad applicare integralmente al personale medico e non medico i contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 4 - Requisiti tecnologici

Per quanto riguarda i requisiti tecnologici, la Struttura dovrà adeguarli agli standard previsti dalla normativa regionale e/o nazionale.

Art. 5 - Requisiti organizzativi

Per ogni singolo paziente l'équipe multiprofessionale redige il Progetto Riabilitativo individuale in cui vengono definiti e verificati gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità. Tale progetto, che deve essere redatto all'inizio del percorso e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito nella cartella clinica. Nell'ambito della definizione del Progetto Riabilitativo, l'équipe multiprofessionale effettua e documenta, in apposita scheda, riunioni strutturate di équipe sul singolo caso. La presa in carico riabilitativa estensiva extraospedaliera dovrà assicurare almeno 90 minuti al giorno di trattamento riabilitativo per utente su sei giorni alla settimana, come previsto dalla D.G.R. n. 1090 del 26.07.2010 .

La Struttura dovrà:

- curare l'esaustiva informazione al paziente sulle cure programmate ed i risultati possibili;
- consentire che il paziente riceva visite nelle fasce orarie previste;
- curare che sia assicurata al paziente la dovuta privacy, nel rispetto della normativa vigente;
- curare lo specifico addestramento del paziente e/o caregiver prima del rientro proprio ambiente di vita.



[Handwritten signature]

Art. 6 - Norme sull'ammissione in convenzione e protocolli terapeutici

A) Pazienti provenienti da reparti ospedalieri:

La richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva dai reparti ospedalieri per acuti deve essere inviata via fax al alla U.O.C. Riabilitazione Intensiva Ospedaliera- Cori (di seguito indicata con "C.O.R.I.") su modello prestampato (All. 2). Il C.O.R.I., verificata la rispondenza delle caratteristiche del paziente ai criteri di ricovero specificati nel presente contratto (art. 8) ne autorizzerà l'accesso presso la Struttura stessa la quale provvederà ad attivarne l'ammissione.

B) Pazienti provenienti dal domicilio:

I Distretti della USL Umbria n. 1 devono fare pervenire la richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera via fax al C.O.R.I. su modulo prestampato (All. 2) insieme alla valutazione fisiatrica dello specialista del Servizio di Riabilitazione territoriale competente. Il C.O.R.I. valuta la congruità della richiesta e, se appropriata secondo i criteri specificati in questo contratto (art. 8), autorizza l'accesso al paziente presso la Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera la quale provvederà alla sua ammissione. Se ritenuto opportuno per valutare l'appropriatezza della richiesta, il C.O.R.I. potrà sottoporre il paziente ad ulteriore visita specialistica.

La Struttura può ammettere pazienti dal proprio domicilio e dimessi da non oltre 30 giorni da reparti ospedalieri per acuti, per i quali sia in possesso di una richiesta di ammissione inviata dei reparti per acuti stessi ed autorizzata dal C.O.R.I., senza la necessità di nuova richiesta di ammissione da parte dei Distretti. Superato tale periodo il paziente dovrà essere rivalutato dal Fisiatra del Distretto di appartenenza che, verificata la permanenza dei requisiti di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera, redige nuova domanda di ammissione alla



Struttura oppure definisce, in accordo con il paziente e la famiglia/caregiver, un percorso riabilitativo alternativo.

Art. 7 - Continuità assistenziale

La richiesta di ricovero alla Struttura, di cui all'articolo precedente, dovrà contenere una breve relazione sullo stato clinico del paziente e sulle motivazioni del ricovero.

Al momento dell'autorizzazione all'accesso da parte del C.O.R.I., la Struttura comunica al paziente ed al C.O.R.I. la data presumibile di accesso alla stessa. E' cura della Direzione Medica della Struttura organizzare le richieste in diversi livelli di priorità, secondo criteri condivisi con la Direzione del C.O.R.I. al fine di garantire equità di accesso in base alle caratteristiche di disabilità dei pazienti.

Il C.O.R.I. potrà richiedere accesso alla Struttura con *alta priorità* per casi selezionati in cui la condizione di disabilità ed il contesto socio-ambientale richiedano urgenza di accesso.

In caso di trasferimento in reparto ospedaliero per acuti a causa dell'insorgenza di complicanze, una volta risolta l'acuzie, la Struttura dovrà organizzarsi per riprendere con alta priorità il paziente, senza necessità di nuova richiesta di accesso. A tale scopo la Direzione Medica della Struttura contatterà preventivamente il reparto per acuti per accertarsi delle condizioni cliniche del paziente e del trattamento farmacologico in atto.

Art. 8 - Requisiti di appropriatezza dei ricoveri

Accedono nelle strutture di Riabilitazione estensiva extraospedaliera, persone con disabilità grave, possibilità di recupero anche a lungo termine, che non possono sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ospedaliero (per fattori concomitanti come età avanzata, capacità cognitiva ridotta ma tale da permettere una sufficiente collaborazione al trattamento, scarsa resistenza all'esercizio fisico, preesistente disabilità, problematiche socio-familiari) e per le quali non sia proponibile un



trattamento riabilitativo estensivo alternativo territoriale (ambulatoriale o domiciliare). I soggetti hanno caratteristiche cliniche stabili, sono privi di complicanze in atto e non richiedono pertanto una tutela medica nell'arco delle 24 ore. In particolare è considerato appropriato il ricovero in riabilitazione estensiva extraospedaliera nelle seguenti condizioni:

1. Soggetti in dimissione da un reparto per acuti per recente evento acuto disabilitante, in età avanzata, a lento recupero, clinicamente stabili e privi di complicanze in atto: durata massima degenza 30 gg;
2. Pazienti al termine del periodo di ricovero in riabilitazione intensiva ospedaliera che necessitano di ulteriore trattamento estensivo residenziale per favorire il rientro a domicilio: durata massima degenza 30 gg;
3. Persone a domicilio in condizione di cronicità da disabilità grave in cui è documentabile un recente aggravamento della disabilità o una sindrome ipocinetica per eventi intercorrenti modificabile ed in cui non sia possibile attuare un efficace programma di trattamento riabilitativo domiciliare: durata massima degenza 20-30 gg;
4. Soggetti in età avanzata con esiti di recente frattura di femore o vertebrale o di bacino per cui esiste l'indicazione alla proscrizione del carico per un periodo definito ove non sia possibile attuare un efficace intervento riabilitativo domiciliare: durata massima degenza 45 gg.
5. Pazienti con amputazione di arto che siano idonei alla riabilitazione estensiva extraospedaliera.

La durata della degenza è prorogabile di 15 giorni su autorizzazione del C.O.R.I. e dietro invio di relazione riabilitativa specifica da parte della struttura



Successivamente all'ammissione la Struttura valuta il paziente dal punto di vista medico, infermieristico, fisioterapico. Il Fisiatra predispose un Progetto Riabilitativo Individuale integrato tra i vari professionisti, individuando e documentando obiettivi di recupero funzionale di breve e medio termine. In appositi modelli, la Struttura valuterà, poi, il livello di raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati, utilizzando scale di valutazione validate sia per quanto attiene le singole menomazioni funzionali corporee che le limitazioni di attività e restrizioni della partecipazione del paziente. Alla dimissione la Struttura invierà il paziente al proprio domicilio, accompagnandolo con una relazione riabilitativa che documenti oggettivamente il recupero funzionale rispetto alle condizioni originarie e fornisca adeguati indicazioni al Medico di Medicina Generale per il successivo follow-up e per la eventuale prosecuzione dell'attività riabilitativa in regime ambulatoriale.

Art. 10 - Budget massimo non superabile e tariffe

Le tipologie di prestazioni di cui l'Azienda USL Umbria n. 1 consente l'erogazione a favore dei propri assistiti residenti nel proprio territorio assumendone l'onere economico, sono quelle previste dal presente accordo, a fronte delle quali l'Azienda USL riconosce alla Struttura, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, l'importo omnicomprensivo massimo di €. 587.650,00 (€.115,00/die per 14 posti letto)

Per tali attività, saranno applicate le tariffe regionali di cui alla D.G.R. 1090 del 26.07.2010 fino al raggiungimento del volume concordato; oltre tale volume finanziario non verrà pagato alcun corrispettivo.

Il budget 2019 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa, fermo restando il budget annuale non superabile.

Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per



un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi.

Art. 11 - Sistemi aziendali per il miglioramento della qualità

La Struttura si impegna ad impiantare ed adeguare nel tempo un sistema di qualità coerente con i provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale e regionale.

La Struttura si impegna, altresì a mantenere aggiornata la "Carta dei Servizi" limitatamente alle prestazioni autorizzate ed a produrre i seguenti documenti:

- Carta dei servizi;
- Piano annuale di programmazione;
- Piano riabilitativo individuale.

Art. 12 - Tariffazione delle prestazioni erogate dalla Struttura

Le tariffe delle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera erogate dalla struttura nell'ambito del presente accordo contrattuale e a favore dei residenti nel territorio della USL Umbria n. 1 sono quelle previste dalla D.G.R. Umbria n. 1090 del 26.07.2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - Fatturazione delle prestazioni erogate ad assistiti dell'Azienda USL

Umbria n. 1

Le prestazioni erogate dalla Struttura in favore di assistiti residenti nel territorio della USL Umbria 1 verranno fatturate mensilmente dalla Struttura all'Azienda USL Umbria n. 1.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg. successivi.

Le note contabili mensili dovranno essere accompagnate dalle rispettive richieste di ammissione alla struttura e dal documento di dimissione sul quale dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. La contabilità deve pervenire entro il 15° giorno del mese

seguito a quello in cui le prestazioni sono state effettuate: ove ciò non avvenga la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato; la contabilità dovrà indicare i seguenti elementi :

- tipologia della prestazione effettuata
- codice regionale e codice fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- comune di domicilio dell'utente;
- codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni effettuate, importo fatturato.
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

Inoltre, in attesa della definizione del debito informativo da parte della Regione, la Struttura si impegna ad inviare trimestralmente all'Azienda USL Umbria n. 1 il supporto informatico redatto secondo i tracciati record forniti dall'Azienda.

La Struttura inoltre dovrà fornire reports mensili sulla disponibilità residua del budget . Al fine di poter effettuare i controlli in caso di contestazioni, la Struttura è comunque tenuta a fornire, su richiesta, copia conforme all'originale della documentazione integrale relativa al singolo caso trattato o prestazione erogata.

Art.14- Assicurazione

La Struttura si impegna a sollevare l'Azienda USL da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia sugli utenti che sugli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime di riabilitazione extraospedaliera, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

La struttura si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24



A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Art. 15 - Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine la Struttura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. La Struttura si obbliga altresì a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all'Azienda e ad acquisirne espressa autorizzazione ai sensi Regolamento UE n. 2016/679

ART. 16 – Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e del D.Lgs n. 51 del 18 maggio 2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge.

Le parti si impegnano a sottoscrivere l'addendum in allegato (All. n. 3), parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, in cui vengono definiti gli obblighi ed i diritti del titolare del trattamento dei dati in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Art. 17 - Inadempienze

Nel caso di eventuali inadempienze al presente contratto, l'Azienda USL Umbria n.



l è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n.1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile.
- d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso comporta la risoluzione del contratto il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda USL Umbria n. 1 - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

Art. 18 - Obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Struttura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Struttura.



2

ART. 19- Codice Etico

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (All. 2), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 20 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Struttura per la erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva in regime extraospedaliero dal 1.01.2019 e sino al 31.12.2019.

Art. 21 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali e di registrazione del presente atto, ove occorra, sono a carico della Struttura.

Perugia, li

VILLA CECILIA s.r.l.
VILLA CECILIA SRL
Loc. la Molinella, 2a
06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)
Tel. 075 8296035 - Fax 075 828155
Cod. Fisc. e Partita IVA 03134550544
www.villa-cecilia.it - info@villa-cecilia.it

AZIENDA USL UMBRIA N.

Dott. Andrea Casciari



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usl Umbria 1 e la Casa di Cura "Villa Cecilia" per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
IL PRESIDIO /CASA DI CURA

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura "Villa Cecilia", struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 11811 del 14.11.2018, per le specialità di riabilitazione estensiva extraospedaliera

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura "Villa Cecilia" di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi

l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Casa di Cura "Villa Cecilia" si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Casa di Cura "Villa Cecilia" si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i



successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Casa di Cura "Villa Cecilia " prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Casa di Cura "Villa Cecilia " di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Casa di Cura "Villa Cecilia "si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1,(reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Casa di Cura "Villa Cecilia" viene eletto competente il Foro di Perugia..



Perugia, li 27/06/19

Per l'Azienda UsI Umbria 1 – il Commissario Straordinario

(Dott. Andrea Casciari)



Per la Casa di Cura "Villa Cecilia " - Il Legale rappresentate

(Dott.ssa Cecilia Semidoro)



VILLA CECILIA SRL
Loc. la Molinella, Za
06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)
Tel. 075 8296035 - Fax 075 828155
Cod. Fisc. e Partita IVA 03134550544
www.villa-cecilia.it - info@villa-cecilia.it



ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di "Prestazioni di RIABILITAZIONE ESTENSIVA" tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "*Titolare*" e la Casa di Cura/Struttura VILLA CECILIA di seguito altresì denominata "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Casa di Cura/Struttura VILLA CECILIA in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il "Responsabile" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati tabella 3 ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il "Responsabile" non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il "Responsabile" si impegna a non ricorrere a un altro responsabile "Sub-responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il "Responsabile" del trattamento si impegna ad informare il "Titolare" del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al "Titolare" del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il "Responsabile" ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del "Titolare" del trattamento, il "Sub-responsabile" del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il "Sub-responsabile" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il "Responsabile" conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il "Responsabile" si impegna ad assistere il "Titolare" del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del "Titolare" del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il "Responsabile", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 10.1. ad assistere il "Titolare" nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.



- 10.2. ad assistere il "Titolare" nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del "Responsabile" e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.
- 10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 10.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
11. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.



12. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il "Responsabile" informa immediatamente il "Titolare" del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del "Titolare" del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del "Responsabile" del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal "Responsabile" del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il 27/06/19

Il Titolare del Trattamento



VILLA CECILIA SPA
 Il Responsabile del Trattamento
 Loc. la Molinella, 2a
 06065 Passignano Sul Trasimeno (PG)
 Tel. 075 8296035 - Fax 075 828155
 Cod. Fisc. e Partita IVA 03134550544
 www.villa-cecilia.it - info@villa-cecilia.it



ALLEGATO N. 2

Norme sull'ammissione e protocolli terapeutici

A) Pazienti provenienti da reparti ospedalieri:

La richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva dai reparti ospedalieri per acuti deve essere inviata via fax al Servizio CORI su modello prestampato (allegato XX). Il CORI, verificata la rispondenza delle caratteristiche del paziente ai criteri di ricovero specificati nell'accordo contrattuale e ne autorizzerà l'accesso presso la Struttura stessa la quale provvederà ad attivarne l'ammissione.

L'autorizzazione del CORI deve sempre precedere l'ammissione del paziente alla Struttura.

Non sono ammessi inserimenti nella struttura senza la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del CORI.

B) Pazienti provenienti dal domicilio:

I Distretti della ex USL n. 2 devono fare pervenire la richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera via fax al Servizio CORI su modulo prestampato insieme alla valutazione fisiatrica dello specialista del Servizio di Riabilitazione territoriale competente. Il CORI valuta la congruità della richiesta e, se appropriata secondo i criteri specificati nel presente accordo, autorizza l'accesso al paziente presso la Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera la quale provvederà alla sua ammissione. Se ritenuto opportuno per valutare l'appropriatezza della richiesta, il CORI potrà sottoporre il paziente ad ulteriore visita specialistica.

L'autorizzazione del CORI deve sempre precedere l'ammissione del paziente alla Struttura

Non sono ammessi inserimenti nella struttura senza la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del CORI.

La Struttura può ammettere pazienti dal proprio domicilio e dimessi da non oltre 20 giorni da reparti ospedalieri per acuti, per i quali sia in possesso di una richiesta di ammissione inviata dai reparti per acuti stessi ed autorizzata dal CORI, senza la necessità di nuova richiesta di ammissione da parte dei Distretti.

Le richieste di ricovero alla Struttura, dovranno contenere una breve relazione sullo stato clinico del paziente e sulle motivazioni del ricovero

Requisiti di appropriatezza dei ricoveri

Accedono nelle strutture di Riabilitazione estensiva extraospedaliera, persone con disabilità grave, possibilità di recupero anche a lungo termine, che non possono sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ospedaliero (per fattori concomitanti come età avanzata, capacità cognitiva ridotta ma tale da permettere una sufficiente collaborazione al trattamento, scarsa resistenza all'esercizio fisico, preesistente disabilità, problematiche socio-familiari) e per le quali non è proponibile un trattamento riabilitativo estensivo alternativo territoriale (ambulatoriale o domiciliare). I soggetti hanno caratteristiche cliniche stabili, sono privi di complicanze in atto e non richiedono pertanto una tutela medica nell'arco delle 24 ore. In particolare è considerato appropriato il ricovero in riabilitazione estensiva extraospedaliera nelle seguenti condizioni:

1. Soggetti in dimissione da reparto per acuti per recente intervento di chirurgia ortopedica dell'arto inferiore, soprattutto fratture prossimali di femore, in età avanzata,

a lento recupero, clinicamente stabili e privi di complicanze: durata massima degenza 30 gg;

2. Pazienti con disabilità motoria (neurologica e ortopedica), al termine del periodo di ricovero in riabilitazione intensiva ospedaliera che necessitano di ulteriore trattamento estensivo per favorire il rientro a domicilio: durata massima degenza 15-20 gg;
3. Persone a domicilio in condizione di cronicità da disabilità neurologica grave in cui è documentabile un recente aggravamento della disabilità o una sindrome ipocinetica per eventi intercorrenti modificabile ed in cui non sia possibile attuare un efficace programma di trattamento riabilitativo domiciliare: durata massima 20-30 gg;
4. Soggetti in età avanzata con esiti di recente frattura di femore o vertebrale o di bacino per cui esiste l'indicazione alla prescrizione del carico per un periodo definito ove non sia possibile attuare un efficace intervento riabilitativo domiciliare: durata massima 45 gg.
5. pazienti con amputazione di arto che siano idonei alla riabilitazione estensiva extraospedaliera

La durata della degenza è prorogabile di 15 giorni su autorizzazione del C.O.R.I. e dietro invio di relazione riabilitativa specifica da parte della struttura

- Protocolli operativi

Al momento dell'ammissione la Struttura valuta il paziente dal punto di vista fisiatrico, infermieristico, fisioterapico e predispone un Progetto Riabilitativo Individuale integrato tra i vari professionisti, individuando e documentando obiettivi di recupero funzionale di breve e medio termine. In appositi modelli, la Struttura valuterà, poi, il livello di raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati, utilizzando scale di valutazione validate sia per quanto attiene le singole menomazioni funzionali corporee che le limitazioni di attività e restrizioni della partecipazione del paziente. Alla dimissione la Struttura invierà il paziente al proprio domicilio, accompagnandolo con una relazione riabilitativa che documenti oggettivamente il recupero funzionale rispetto alle condizioni originarie e fornisca adeguati indicazioni al medico di medicina generale per il successivo follow-up e per la prosecuzione dell'attività riabilitativa in regime ambulatoriale

